

STATUTO

Del "MOVIMENTO CULTURALE SAN FANTINO ODV"

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

In data 21 Marzo del 2004 è stata costituita, con scrittura privata, registrata in data 22 Marzo del 2004 all'Agenzia dell'Entrate-Ufficio di Palmi al n.15 serie 3 E, l'Associazione di volontariato denominata **"Movimento Culturale San Fantino"** con sede legale in Palmi (RC) Via Rocco Pugliese n. 36.

Iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 853, della Regione Calabria e nel Registro Provinciale di Reggio Calabria al n. 346.

In seguito alla Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente ai sensi del Codice civile e del D.lgs. 117/2017 (di seguito anche indicato come "Codice del Terzo Settore o CTS") e successive modifiche". All'Associazione Movimento Culturale San Fantino verrà aggiunto l'acronimo ODV o l'indicazione di "organizzazione di volontariato". La denominazione dell'Associazione diventerà quindi **"MOVIMENTO CULTURALE SAN FANTINO ODV"**, oppure **"MOVIMENTO CULTURALE SAN FANTINO Organizzazione di volontariato"**, da riportare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Di seguito, all'interno dello Statuto, sarà indicata come Associazione o Movimento.

Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, viene deliberato dal Consiglio Direttivo con l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione opera nell'ambito del territorio regionale e nazionale dove potrà istituire sezioni o sedi secondarie su delibera dell'Assemblea degli associati.

L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Finalità e scopi

Il Movimento culturale San Fantino ODV è apartitico e aconfessionale, fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

Persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Ha come finalità:

1. Custodire, tutelare, valorizzare e curare la fruizione e la valorizzazione del complesso archeologico di S. Fantino, che il Movimento gestisce dal 1994 curandone il recupero architettonico, archeologico, storico e della memoria.
2. Gestire, tutelare, curare la manutenzione, la fruizione, la valorizzazione e la riqualificazione dei beni territoriali, di rilievo archeologico, storico, architettonico, monumentale, artistico, culturale, museale, archivistico e paesaggistico, ovvero i "luoghi della cultura" secondo la definizione dell'articolo 101 del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), al fine di comunicare conoscenze e valori e generare innovazione e sostenibilità.
3. Promuovere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dei luoghi della cultura.
4. Promozione dei beni archeologici, ambientali, storici e artistici del territorio, con lo scopo di favorire la conoscenza, il recupero, la protezione e la salvaguardia dei medesimi, e in funzione di un processo di conservazione, manutenzione e tutela, che ne consentano la valorizzazione culturale e fruizione, in ottica di sostenibilità ambientale ed economica.
5. Promozione della ricerca e/o riscoperta dei luoghi del territorio ad alta vocazione turistica, a scopo divulgativo e ai fini della programmazione di una proposta innovativa per il potenziamento dell'offerta turistica locale.
6. Studio ed implementazione di un modello virtuoso di gestione dei beni culturali, che miri allo sviluppo del territorio tramite la conoscenza e l'accrescimento culturale, il pubblico godimento e la sostenibilità, con conseguenti ricadute sociali, culturali ed economiche.
7. Sviluppo e ampliamento dell'offerta culturale, formativa e turistica attraverso servizi di assistenza culturale e sistemi innovativi di intrattenimento e coinvolgimento del pubblico, anche tramite l'utilizzo di tecnologie innovative e progetti sperimentali.
8. Adozione di politiche che favoriscano la collaborazione tra associazioni e partners territoriali che abbiano scopi tra loro affini ed obiettivi analoghi, con l'intento di creare e promuovere un rapporto di cooperazione mirato allo sviluppo del territorio.

Art. 3

Attività

Per l'attuazione delle finalità sopra indicate il Movimento propone le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 117/2017:

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d).

- b) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, di cui alla lett. f).
- c) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative anche di interesse sociale, incluse attività editoriali di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, di cui alla lett. i).
- d) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso, di cui alla lett. K).
- e) Attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni culturali, di cui alla lett. Q).
- f) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, di cui lett. Z).

Inoltre, sempre per il raggiungimento delle finalità e degli scopi il Movimento può mettere in atto le seguenti attività:

- g) Attività di custodia e di manutenzione, finalizzata alla fruizione e valorizzazione del complesso archeologico architettonico di S. Fantino a Taureana di Palmi.
- h) Gestione e manutenzione, e riqualificazione dei beni territoriali, di rilievo archeologico, storico, architettonico, monumentale, artistico, culturale, museale, archivistico e paesaggistico.
- i) Visite guidate tradizionali ed innovative, con l'inserimento di supporti tecnologici e lo sviluppo di percorsi di visita teatralizzati (story telling) nel settore storico, archeologico, artistico e culturale, finalizzate ad aumentare la percezione e la comprensione della realtà e focalizzate sul turismo archeologico culturale, ambientale, esperienziale, e delle radici.
- j) Promozione dei beni culturali e presentazione dei luoghi della cultura esplicate tramite forme di edu-tainment (intrattenimento educativo) e rivolte soprattutto ad un pubblico di studenti, allo scopo di favorire l'interazione e stimolare l'apprendimento dei contenuti attraverso la realizzazione di laboratori di archeoparco e rappresentazioni storiche di archeologia sperimentale, privilegiando la pratica del "learning by doing" (imparare facendo, imparare attraverso il fare).
- k) Organizzazione, anche con l'ausilio e l'intervento di eventuali sponsors, di eventi tematici, esposizioni temporanee, festival, spettacoli e manifestazioni culturali che mirano all'implementazione di tecniche che sviluppino la "multisensorialità" dell'approccio culturale e alla promozione delle eccellenze "endemiche", della radice storica da cui derivano (come l'archeo-food), viaggiare nel tempo, l'archeoexperience, l'archeologia ricostruttiva sperimentale, l'abitare la storia) che favoriscano l'esperienza della riscoperta della storia, delle tradizioni, dei luoghi, delle culture, attraverso il coinvolgimento emotivo del pubblico, ed in particolare dei giovani, ottenuto tramite nuove tecnologie "immersive" di presentazione declinate nelle forme artistiche territoriali antiche, anche attraverso il loro incontro con quelle di derivazione contemporanea.

- l) Servizi di informazione, assistenza culturale e realizzazione di attività didattiche e divulgative, esplicate tramite mezzi audiovisivi, pubblicazioni e pratiche innovative finalizzate ad incrementare l'offerta culturale, quali la "living history" e il "re-enactment", nei luoghi della cultura,
- m) Creazione di laboratori, workshops, ecc., attinenti con la vocazione dei Luoghi della cultura.
- n) Servizi di assistenza al pubblico nei luoghi della cultura come centro Ristoro, Caffetteria e quanto altro previsto dalle norme in materia di gestione e valorizzazione dei Parchi archeologici e musei.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Movimento può esercitare, a norma dell'art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, purché esse siano secondarie e strumentali, secondo i criteri e i limiti del predetto Codice e l'individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo e alla deliberazione dell'Assemblea degli associati.

Il Movimento può esercitare, a norma dell'art.7 del CTS, anche attività di raccolta fondi per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche tramite richiesta a terzi e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Il Movimento può svolgere le attività istituzionali in collaborazione e/o convenzione e/o protocollo d'intesa con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con organizzazioni di volontariato o di Enti del terzo settore, i cui Statuti siano conformi al D.lgs. 117/2017.

Art. 4

Volontari

Il Movimento Culturale San Fantino ODV svolgerà le proprie attività di interesse generale avvalendosi delle prestazioni volontarie dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati nel pieno rispetto dell'art.17 del D.Lg 117/2017, nell'ambito del territorio Calabrese in particolare nel sito di San Fantino (Chiesa, Cripta e scavi attigui), in altri siti del territorio comunale, in strutture pubbliche o con queste convenzionate o mediante strutture proprie.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, secondo l'art. 17, comma 3, del D. Lgs. 117/2017.

Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai fini di cui al comma 3 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di autocertificazione resa ai sensi

dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 nei limiti e nelle forme previsti dall'art. 4

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni, come contempla il comma 6 dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione iscriverà in un apposito registro i volontari associati che svolgono la loro attività in modo non occasionale, e in altro registro coloro che condividendo le finalità dello statuto, prestano la loro opera in maniera occasionale. Ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 Sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso terzi.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, ai sensi degli art. 16,17 e 33 del D. Lgs.117/2017. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 5

Associati e modalità d'iscrizione

Possono far parte del Movimento persone di ogni nazionalità, senza distinzione o limitazione alcuna, il Movimento è aperto a chiunque desideri parteciparvi, previa accettazione integrale dello statuto e delle sue finalità.

Possono essere ammessi a far parte del Movimento tutte le persone fisiche e le ODV ai sensi del D. Lgs.117/2017 che condividendo le finalità del presente Statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle ODV, come disposto dall'art. 32, c. 2, del D.Lgs. 117/2017.

Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato dal proprio Organo amministrativo.

Spetta al Consiglio Direttivo valutare le domande di ammissione di nuovi associati.

L'adesione al Movimento ha carattere volontario, è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso; impone il rispetto delle decisioni prese dagli organi sociali e la tenuta di un comportamento corretto sia nelle relazioni interne tra soci, sia in quelle con terzi.

L'eleggibilità dei soci agli Organi del Movimento è libera.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- **Fondatori:** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione del Movimento Culturale San Fantino e ne hanno sottoscritto lo Statuto. Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto; possono essere espulsi dal Movimento solo in presenza di accertati reati ai danni del Movimento stesso, puniti dalla autorità Giudiziaria con sentenza passata in giudicato. Hanno diritto di veto sulle modifiche statutarie e sulle finalità e gli scopi previsti dallo Statuto.
- **Ordinari:** tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo e ottemperano alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di altre categorie di associati quali:

- **Sostenitori:** sono coloro che offrono un supporto finanziario per la realizzazione degli scopi statuari.
- **Onorari:** sono le persone fisiche, le associazioni o altri enti che si siano distinti, oltre che per i loro meriti professionali e sociali, anche per la sensibilità e collaborazione dimostrate nei confronti del Movimento. Tale nomina è vitalizia. Viene proposta dal Consiglio Direttivo e deliberata dall'Assemblea degli associati.

I Soci Onorari e i Soci Sostenitori non hanno diritto di voto in Assemblea e sono esenti dal versamento della quota sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal C.T.S.

La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio Direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi, con l'impegno di non costituire altra Associazione, ente o società, pubblica o privata, operante con il medesimo nome del Movimento.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle domande secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, decidendo sia l'ammissione sia il rigetto, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato entro 10 (dieci) giorni per iscritto con racc. A/R o PEC. o altre forme che garantiscano la certezza della ricevuta. In caso di rigetto, l'interessato potrà fare appello all'Assemblea degli associati.

Art. 6

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati hanno il diritto di:
 - a. Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

- b. Essere informati sulle attività e sulle iniziative del Movimento, parteciparvi e controllarne l'andamento come stabilito dalle leggi e dallo Statuto.
- c. Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 15 giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'associazione alla presenza del Segretario o da persona indicata dal Consiglio Direttivo.
- d. Partecipare in Assemblea ed esprimere il proprio voto, purché iscritto da almeno 90 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.
- e. Essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge.
- f. Recedere dall'associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia presentata almeno tre mesi prima.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- a) Rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.
- b) Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità del Movimento, tutelandone il buon nome, nonché nei rapporti tra gli associati e tra questi e gli organi sociali.
- c) Partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.
- d) Versare la quota associativa nella misura e nei termini proposti annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi.

Art. 7

Cessazione del rapporto associativo

- 1. La qualifica di associato si perde per:
 - a) morte o scioglimento, se persona giuridica;
 - b) recesso volontario: ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
 - c) mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.
- 2. L'associato può essere escluso per :
 - a) Comportamento contrastante con le finalità istituzionali del Movimento.

- b) Ripetute violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali.
 - c) Responsabilità personale per comportamenti ed atteggiamenti che possono ledere l'immagine del Movimento o degli associati.
 - d) Per aver commesso reati, passati in giudicato.
3. Il provvedimento di esclusione, deliberato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, deve essere motivato e comunicato per iscritto con racc. A/R o PEC, o altra forma di comunicazione che garantisca l'avvenuta ricezione, all'interessato, entro 15 giorni dalla data della deliberazione.
4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio del Movimento.

Art. 8

Organi Sociali

1. Gli Organi dell'Associazione sono:
- a. l'Assemblea;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - e. l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.
4. La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili;
5. I componenti degli organi sociali che subentrano nel corso del triennio, terminano il loro mandato allo scadere della carica dell'organo nel quale sono subentrati.
6. Tutti gli organi sociali possono riunirsi anche tramite videoconferenza e attraverso i social, alle seguenti condizioni cui dovrà essere atto nei relativi verbali:
- Che siano di norma presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale;

- Che sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza, di costatare e proclamare i risultati della votazione.

Art. 9

Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti gli associati iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi ed in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. E' presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
3. Propone e promuove iniziative e progetti che siano in sintonia con le finalità stesse del Movimento Culturale San Fantino ODV.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, per la discussione e l'approvazione del bilancio annuale o del rendiconto economico consuntivo e del preventivo dell'anno in corso.
5. Può, inoltre, essere convocata:
 - a. ogni volta che il Presidente ne ravveda la necessità;
 - b. su richiesta motivata dalla maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - c. su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da metà più uno degli associati.
6. Nei casi previsti dalle lettere b) e c), il Presidente deve provvedere immediatamente alla convocazione dell'Assemblea che deve svolgersi entro 15 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non vi provveda, l'Organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.
7. Gli associati vengono convocati almeno 8 giorni prima della data dell'Assemblea, mediante posta elettronica ovvero altri strumenti di comunicazione sui social, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno, e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà aver luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. In caso di necessità e di urgenza, l'Assemblea potrà essere convocata dal Consiglio Direttivo con stesse modalità anche in una data precedente a quella prevista.
8. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Gli associati che non hanno maturato il previsto periodo di iscrizione nel libro degli associati, possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo né passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
9. Ciascuno associato ha diritto ad un solo voto.

10. Ciascuno associato può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato, mediante delega scritta, con l'indicazione del delegante e del delegato. E' ammessa una sola delega per associato.
11. Per le votazioni si procede con voto palese. Per le elezioni delle cariche sociali, e nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Si vota anche a scrutinio segreto se ne fa richiesta almeno la metà più uno dei presenti.
12. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione o dal verbalizzante indicato all'uopo.

10

Assemblea ordinaria

1. Ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. Approva le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione predisposte dal Consiglio Direttivo.
 - b. Approva il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo.
 - c. Approva l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.
 - d. Determina il numero ed elegge e revoca i membri il Consiglio Direttivo.
 - e. Elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore.
 - f. Elegge e revoca l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore.
 - g. Delibera sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione di nuovi associati e di esclusione degli associati, se lo Statuto non attribuisce la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima.
 - h. Delibera sulle incombenze dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del CTS e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.
 - i. Delibera sulla redazione, modifica e/o revoca dei regolamenti interni.
 - j. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in seconda convocazione e validamente costituita, qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima, sia in seconda convocazione.

4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

11

Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria degli associati delibera in merito a:
- a. modifiche statutarie;
 - b. trasformazione, fusione o scissione dell'associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;
 - c. scioglimento dell'associazione, e destinazione del patrimonio sociale
 - d. Per modificare lo Statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
2. In merito i fondatori possono esercitare il diritto di veto che diventa prevalente, se tali atti possono stravolgere le finalità dello Statuto.
3. Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto, sullo scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio dell'Associazione, è indispensabile il voto favorevole dei due terzi degli associati, nonché quello favorevole dei soci fondatori.

Art. 12

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo del Movimento Culturale San Fantino OdV, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
2. E' eletto tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove), per la durata di tre anni e i componenti sono rieleggibili.
3. Tutti i consiglieri sono scelti tra le persone fisiche associate ed eventualmente tra quelle indicate dagli Enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. I consiglieri direttivi, sensi dell'art.26 del D.lgs. 117/2017, entro trenta giorni dalla nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi le generalità, il domicilio, la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza del Movimento, precisando che trattasi di rappresentanza disgiunta.
4. All'interno del Consiglio Direttivo sono eletti: Presidente, Vicepresidente, Coordinatore, Segretario, Tesoriere. Eventualmente, se il numero dei consiglieri lo consente e se il Consiglio Direttivo

lo riterrà opportuno, potranno essere eletti, fra i consiglieri stessi, i responsabili di settore.

5. Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.
6. I Fondatori del Movimento fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
7. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
 - b. redigere i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - c. approvare le direttive presidenziali che disciplinano la definizione e la programmazione delle attività da svolgere, i criteri e le priorità delle stesse;
 - d. redigere i bilanci preventivi e consuntivi per sottoporli all'approvazione dell'Assemblea;
 - e. redigere il bilancio sociale se si verificano le condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017
 - f. deliberare circa l'ammissione degli associati;
 - g. deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
 - h. formulare le proposte di eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - i. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative
 - j. curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
 - k. deliberare spese in nome e per conto dell'associazione per un importo massimo di € 3.000,00 (tremila/00) più iva, senza la preventiva autorizzazione della delibera assembleare.
8. Il Consiglio può attribuire incarichi e compiti a quegli associati che, con la propria opera volontaria e gratuita, intenderanno collaborare fattivamente alle attività associative.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, quando se ne manifesti la necessità o qualora ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei suoi membri (in tal caso la riunione deve avvenire entro cinque giorni).
10. E' validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
11. La convocazione può essere effettuata con qualsiasi formalità, almeno quattro giorni prima, a condizione che siano indicati il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno. E attraverso le modalità previste all'art.8 comma 6.
12. Le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
13. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 13

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente il Movimento - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza dei presenti. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. La decadenza del Presidente comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento del Movimento ed, in particolare, ha il compito di:
 - a. convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo;
 - b. firmare gli atti e i documenti che impegnano il Movimento sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - c. curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - d. assumere, in caso di necessità e di urgenza, nell'interesse del Movimento, tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi;
4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 14

Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dal Presidente sentito i membri del Consiglio Direttivo su. Compie tutte le attività del Presidente in sua assenza; può essere responsabile di settore e svolgere le attività di volontariato.

Art. 15

Il Coordinatore

Su mandato del Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a. collaborare, in seno al Consiglio Direttivo nelle fasi di progettualità e di programmazione delle attività;
- b. Coadiuvare il Presidente nei rapporti con gli enti pubblici e privati.
- c. tenere rapporti di collaborazione con i soggetti anche esterni, che partecipano, a vario tipo e modo, alla gestione complessiva delle attività;
- d. coordinare gli interventi operativi dei settori, di cui relaziona al C.D.
- e. coordinare logisticamente le iniziative e la gestione complessiva delle attività;

- f. interagire con i responsabili dei Settori per migliorare l'organizzazione e i processi attuativi.

Art. 16

Segretario

1. Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, assiste il Presidente e svolge i seguenti compiti:
 - a. Tenuta e aggiornamento del registro degli associati.
 - b. Esame e disbrigo della corrispondenza.
 - c. Estensione e sottoscrizione in calce dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
 - d. Conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
 - e. cura della documentazione amministrativa e delle comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione, Cura dell'archivio dei documenti.
2. In assenza del Tesoriere, su incarico del Presidente, provvede alla riscossione delle entrate in favore dell'associazione e al pagamento delle spese dalla stessa sostenute,

Art.17

Il Tesoriere

1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Tesoriere, che svolge i seguenti compiti:
 - a. Cura gli aspetti economici dell'Associazione.
 - b. Redige i bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo.
 - c. Aggiorna i libri contabili e custodisce la documentazione relativa, con l'indicazione dei soggetti eroganti.
 - d. Relazona sugli aspetti economici in Assemblea.
 - e. Cura la cassa ed effettua gli esborsi per la gestione amministrativa disposta dal Consiglio direttivo fino al limite di € 3.000,00 (art. 10 dello Statuto) di cui all'art. 12 c. 7 lett. K.
 - f. Effettua i pagamenti per la gestione delle attività, su indicazione del Coordinatore.
 - g. Riscuote le quote sociali.
 - h. Può avere la firma congiunta con quella del Presidente dell'Associazione per importi il cui limite viene definito dal Consiglio Direttivo.
2. In assenza del Tesoriere l'ordinaria amministrazione contabile può essere anche svolta dal Segretario.

Art. 18

Patrimonio

1. Il patrimonio del Movimento è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il Movimento può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali proventi da attività di raccolta fondi, (art. 7 del D. Lgs. 117/2017)
 - e) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - f) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - g) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
 - h) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - i) risorse economiche provenienti dalle cessioni di beni e servizi, attraverso lo svolgimento di attività secondarie e strumentali finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - j) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - k) entrate derivanti da iniziative promozionali (per es.: feste, eventi, sagre, rievocazioni e dal Fundraising per le iniziative di promozione culturale e sociale.
 - l) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
 - m) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 19

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale è annuale, con decorrenza primo gennaio e termine trentuno dicembre.
2. I documenti relativi al bilancio d'esercizio sono redatti in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del d.lgs. 117/2017.

3. Il bilancio d'esercizio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato presso la sede del Movimento nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, potrà prenderne visione.
4. L'Assemblea ordinaria approva il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Dopo l'approvazione, il Consiglio Direttivo procede agli adempimenti di deposito previsti dal d.lgs. 117/2017.
5. Il Bilancio preventivo, disposto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea entro il 31 dicembre dell'anno di esercizio in corso.
6. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 20

Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, il Movimento redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 21

Organo di controllo

1. L'organo di controllo, nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.30 del D. Lgs.117/2017, è monocratico e viene eletto dall'Assemblea non necessariamente tra gli associati. L'organo di controllo rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.
2. Delle proprie riunioni redige il verbale nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.
3. Se, per dimissioni o altre cause, decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, viene sostituito tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
4. Il componente l'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del codice civile, deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno del Movimento.
5. L'Organo di controllo esercita i seguenti compiti:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
 - c. esercita il controllo contabile;

- d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del CTS.
 - e. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art.14 del CTS sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
 - f. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea, in cui presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
- 6. Nei casi previsti dall'art. 31,c.1,del CTS, l'Organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti
 - 7. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione del Movimento ai fini dell'espletamento del proprio mandato.

Art. 22

Organo di revisione

- 1. Qualora nominato, nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del CTS, è formato da un unico componente, eletto dall'assemblea. Deve essere iscritto al registro dei revisori dei conti.
- 2. Rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.
- 3. Delle proprie riunioni redige il verbale nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, conservato nella sede dell'Associazione.
- 4. Se, per dimissioni o altre cause, decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, viene sostituito tramite una nuova elezione da parte dell'assemblea.
- 5. Il componente l'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare la propria funzione in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno del Movimento. Se nominato sostituisce il collegio contabile.

Art. 23

Libri sociali e registri

- 1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali, ai sensi dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore, che possono anche essere tenuti con sistemi informatici:
 - a) Il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni rispettivamente dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione, se questi siano stati nominati.
 - e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore.
2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale, entro 10 (dieci) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art. 24

Trasparenza

- 1. Le delibere, i bilanci, le convocazioni, le nomine, dell'Assemblea, degli Associati e degli Organi Direttivi devono essere resi pubblici presso la sede associativa, attraverso l'organo o gli organi ufficiali di divulgazione del Movimento, o mediante altra formalità atta a renderli noti a tutti gli aventi diritto.
- 2. Tutti i progetti e le iniziative svolte verranno documentate e pubblicate sulla rivista degli associati e sul sito web del Movimento, per permettere una facile e trasparente conoscenza dell'attività.

Art. 25

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.26

Clausola compromissoria

- 1. Le finalità e gli scopi del Movimento non sono in alcun caso modificabili.
- 2. La maggioranza dei soci fondatori, nel caso in cui venissero meno le finalità e gli scopi del Movimento, possono esercitare il diritto di veto.

ART.27

Disposizioni finali

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.

ART. 28

Norme Transitorie

1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del RUNTS, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
2. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

ART. 29

Registrazione

La registrazione del presente Statuto presso l'Agenzia delle Entrate è esente dall'imposta di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5 del D. Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Il Segretario

Talita Auguri



Il Presidente

Mario Auguri

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Reggio Calabria
Ufficio Territoriale di Palmi

02 DIC. 2020
Registrato il N° 4243 Serie 3
Contrasti E. ESENTE

